

Ichiarimenti dell'Ae con circolare n. 8/E: gli intermediari possono intervenire entro i termini

Data Stampa 6901 - Data Stampa 6901

Cpb 2026-2027, errori sanabili

Correzioni senza rischi, rinnovo del patto più conveniente

Pagina a cura

DI ALESSANDRO FELICIONI

Il concordato preventivo biennale si può correggere in corsa: dal biennio 2026-2027 gli errori nei dati della proposta possono essere rimossi con una dichiarazione integrativa e il ravvedimento, consentendo di ricalcolare il reddito concordato e tenere in piedi il patto con il fisco. È l'apertura più significativa della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 6 ottobre 2026, che riordina la disciplina dopo il decreto Omnibus, il dlgs 148/2026, e permette agli intermediari di intervenire secondo la violazione commessa ed entro i termini consentiti.

La circolare sostituisce la prassi precedente, mantenendo le disposizioni dei bienni 2024-2025 e 2025-2026, perché le novità dell'Omnibus decorrono dalle adesioni per il 2026-2027. Per la nuova proposta, rivolta ai soggetti Isa del 2025 alla prima adesione e a chi rinnova il patto 2024-2025, il termine è il 2 novembre, dato che il 31 ottobre cade di sabato, mentre chi ha aderito al 2025-2026 rimane vincolato al proprio biennio.

Errori e ravvedimento. Il nuovo articolo 19, comma 3-bis, del dlgs 13/2024 consente di rimuovere errori od omissioni su ricavi, compensi e altri dati della dichiarazione o della proposta, attraverso un'integrativa e la regolarizzazione delle sanzioni che permettono di allineare le basi concordate ai dati corretti. La disposizione va letta insieme al nuovo articolo 22, secondo cui, per gli errori nei dati della proposta relativi all'anno precedente, la decadenza scatta a seguito di accertamento quando il reddito o il valore della produzione ricalcolati superano di almeno il 30% quelli concordati. La soglia è dunque già raggiunta con un reddito pattuito di 100 mila euro e uno corretto di 130 mila, mentre per le attività non dichiarate o le passività ines-

stenti o indeducibili il parametro resta un importo superiore al 30% dei ricavi o compensi dichiarati.

La tempestività del ravvedimento va misurata sulla natura della violazione: per quelle penali e per i dati Isa inesatti o incompleti che determinano una sottostima superiore al 30%, occorre intervenire prima della constatazione della violazione o dell'avvio di accessi, ispezioni, verifiche e altre attività di accertamento formalmente conosciute. Per gli altri errori sanabili in base all'articolo 19 operano le condizioni ordinarie del ravvedimento, che fissano lo sbarramento nella notifica di atti di liquidazione o accertamento, comprese le comunicazioni dei controlli automatizzati e formali. Ne consegue che l'avvio di una verifica, da solo, lascia aperta la possibilità di correggere questi ultimi errori conservando il patto, incidendo sulle scelte del contribuente.

I requisiti di accesso.

Una conseguenza diversa si produce quando l'adesione avviene senza i requisiti o in presenza di una causa di esclusione, perché dal 2026-2027 il concordato è privo di effetti fin dall'origine e, secondo l'Agenzia, deve considerarsi mai concluso. La distinzione dalla decadenza pesa sul conto fiscale, poiché ne deriva che a un accordo inesistente non può applicarsi la regola che mantiene dovute imposte e contributi sulle basi concordate quando superiori a quelle effettive, dovendosi determinare il dovuto secondo le regole ordinarie: qualificare correttamente l'anomalia serve a distinguere l'inefficacia originaria dalla perdita di un patto validamente concluso.

Per l'accesso, i debiti al 31 dicembre 2025 vanno calcolati sommando tributi amministrati dall'Agenzia e contributi, con interessi e sanzioni, affinché il residuo risulti inferiore a 5 mila euro. Rilevano i debiti definitivi, con esclusione delle posizioni ancora nei termini di pagamen-



to o impugnazione, in contenzioso non definito, sospese o regolarmente rateizzate, mentre il pagamento per rimuovere l'ostacolo deve precedere l'accettazione.

I vantaggi del rinnovo. Per chi rinnova, l'esonero dal visto sulle compensazioni sale a 100 mila euro annui per l'Iva e a 70 mila per imposte dirette e Irap, cui si affiancano l'esonero da visto o garanzia sui rimborsi Iva fino a 100 mila euro, l'anticipazione di due anni dei termini di accertamento e la rateazione senza interessi di saldo e acconti delle imposte dei periodi concordati. I benefici vanno però riferiti alle annualità corrette, perché l'esonero dal visto sulle imposte dirette riguarda le dichiarazioni dei periodi concordati e un credito nato prima del patto non acquista l'agevolazione per il solo fatto di essere utilizzato durante il biennio.

Il rinnovo consecutivo è interpretato come prosecuzione del rapporto con il fisco, per cui nel primo anno del nuovo biennio sono disapplicate le maggiorazioni del metodo storico previste per il primo ingresso, pari al 10% della differenza positiva di reddito e al 3% di quella del valore della produzione Irap. Per chi conclude il concordato 2024-2025 senza rinnovarlo, tuttavia, l'acconto storico 2026 deve continuare a prendere a riferimento il reddito concordato del 2025, dato che il reddito effettivo di quell'anno non torna automaticamente a costituire la base del calcolo.

A chi aveva aderito al 2024-2025 e rinnova tempestivamente per il 2026-2027 è riservata anche la possibilità di regolarizzare, singolarmente, le annualità dal 2020 al 2023 mediante il ravvedimento dell'articolo 29 dell'Omnibus, con imposte sostitutive che tengono conto dell'affidabilità Isa e una riduzione del 30% per il 2020 e il 2021. Il pagamento unico va effettuato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure può essere articolato in un massimo di dieci rate mensi-

li con interessi legali dal 16 marzo, seguendo quindi regole distinte dalla rateazione senza interessi dei saldi e acconti concordati. Quanto agli effetti, la protezione sul passato riguarda le rettifiche individuate dalla norma.

Gli studi associati. Per gli studi, la circolare precisa che il vincolo reciproco tra professionista e associazione, società tra professionisti o società tra avvocati riguarda le attività riconducibili al medesimo Isa, così che il commercialista partecipante a un'associazione di maestri di sci può concordare il proprio reddito individuale indipendentemente dal rinnovo della scuola. Il caso, risolto nell'interpello 45/2026, anticipava il criterio recepito dalla legge, cui si affianca la precisazione che l'esclusione dell'ente partecipato dall'applicazione degli Isa, impedendone l'adesione, lascia libero l'accesso individuale del socio professionista. Quando il vincolo opera, invece, il mancato rinnovo di una posizione collegata può far cessare gli effetti anche sulle altre.

Nei rinnovi, l'aumento della compagine viene salvaguardato quando il nuovo socio o associato, nell'anno precedente, abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure redditi d'impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35 mila euro, con una soglia che riguarda questi ultimi redditi. Poiché la deroga opera sia sulle cause di esclusione sia su quelle di cessazione, la sua applicabilità va verificata prima di programmare l'allargamento di uno studio che ha già scelto il concordato.

Le operazioni societarie. Anche nelle operazioni straordinarie conta la forma del soggetto, perché la cessione di ramo d'azienda viene assimilata al conferimento e fa cessare il patto di società ed enti, modificando la realtà economica alla base della proposta, mentre la ditta individuale rimane estranea al richiamo normativo. Fa in-

vece cessare il concordato il passaggio da società di persone a impresa individuale, poiché la trasformazione atipica comporta lo scioglimento della società e una successione tra soggetti distinti; rimangono irrilevanti le trasformazioni tra società di persone o tra società di capitali e il semplice cambiamento delle percentuali di partecipazione nella medesima compagine.

Imposte e pagamenti. Nel rinnovo, l'incremento da assoggettare alla sostitutiva va misurato sul reddito effettivo dell'anno precedente, rettificato delle componenti escluse, mentre l'opzione, con aliquote del 10, 12 o 15% secondo il punteggio Isa, può riguardare una sola annualità e, nei soggetti trasparenti, compete all'ente e vincola i partecipanti al versamento pro quota. Se un'integrativa modifica il punteggio Isa, deve essere aggiornata anche l'aliquota, fermo restando che le perdite non abbattano la base della sostitutiva e che la quota così tassata resta esclusa dal calcolo delle aliquote progressive sul reddito ordinario. Sull'incremento superiore a 85 mila euro si applicano, limitatamente all'eccedenza, il 43% per i soggetti Irpef e il 24% per quelli Ires, verificando la soglia in capo alla società o associazione degli articoli 5 e 116 del Tuir, senza moltiplicarla per il numero dei soci.

Il versamento resta decisivo, perché la comunicazione di controllo automatizzato delle somme dovute in base al concordato impone, per evitare la decadenza, il pagamento integrale entro sessanta giorni dal ricevimento, senza che la rateazione dell'avviso soddisfi, secondo l'Agenzia, questa condizione. Prima della comunicazione è possibile ravvedere il versamento senza perdere il patto, ma la convenienza deve comunque essere valutata considerando la liquidità dalla quale dipende il rispetto dell'accordo alle scadenze.

— © Riproduzione riservata — ■

Concordato biennale: le novità

Errori	Integrativa e ravvedimento consentono di correggere le basi concordate	Prima degli atti notificati; per reati e gravi errori Isa, prima della constatazione o dei controlli formalmente conosciuti
Accesso	Senza requisiti, adesione inefficace e tassazione ordinaria	Debiti definitivi al 31/12/2025 sotto 5 mila euro; esclusi quelli sospesi o regolarmente rateizzati
Rinnovo	Esonero dal visto: Iva fino a 100 mila euro; imposte dirette e Irap fino a 70 mila	Acconti senza maggiorazioni, rate senza interessi e termini di accertamento ridotti di due anni
Studi e soci	Adesione collegata per attività riconducibili allo stesso Isa	Nei rinnovi, nuovi soci con redditi da lavoro dipendente o assimilati, oppure d'impresa o autonomi complessivi fino a 35 mila euro nell'anno precedente